

Provincia di MESSINA

MUNICIPIO di

S.TERESA DI RIVA

Reg. Del N. 89

OGGETTO:

provazione regola

mento per l'emanazio

e di atti patrimo

ali a favore dei

destinatari -

t.13 L.R.n°10/91.

procedutosi all'appello risultano :

interventuti

BARTOLOTTA ANTONINO

TODARO GIOVANNI

ALIBERTI PINELLA

SCARCELLA PASQUALE

SCIACCA SALVATORE

SCARCELLA ROSARIO

ALITO CARMELO

RICCIARDI ROSARIO

CACCIOLA DOMENICO

LOMBARDO GIUSEPPE

STURIALE CARMELO

SCARCELLA CARMELO

MAIMONE CARMELO

RIZZO MASSIMO

CILLA GAETANO

NITOLI SANTI

interventuti

17

18

19

20

Non intervenuti

1 IARIA CARMELO

2 MOBABITO ALBERTO

3 MUSCOLINO ANTONINO

4 MOSCHELLA ANTONINO

5

6

7

8

9

10

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Dr. Antonino Bartolotta

sume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. Dr. G. PCCIOTTO

SCRUTATORI: Scarcella Carmelo - Nitoli Santi - Aliberti Pinella

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Seduta pubblica, regolare ed in forma solenne convocazione

L'anno millenovecento novantadue, addì trenta

del mese di novembre alle ore 18,30

nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta Municipale

N. del ed invitati i Consiglieri

con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6

giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

1
B

REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI
PER I DESTINATARI. ART. 13 L.R. 10 DEL 30 APRILE 1991.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 bis del vigente Ordinamento E.E.LL. ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'articolo 13 della L.R. 30 aprile 1991, n.10, ha per oggetto la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalita'. Possono beneficiare delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi ed ausili finanziari:

a) le persone fisiche residenti in questo Comune;

b) persone fisiche non residenti e/o di passaggio, stranieri, apolidi;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, gli operatori sociali, non aventi personalita' giuridica, che svolgono attivita' promozionale finalizzata al bene sociale, culturale, economico, turistico della popolazione locale e della citta'.

ART. 2
TIPI DI INTERVENTI

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito delle seguenti aree di intervento: assistenza, sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, arte, socio-culturale, ed ogni altra attivita' di promozione culturale in genere.

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinati da leggi di settore.

ART. 3
PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone e enti pubblici o privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestivita' dell'intervento o motivi di rappresentanza, puo' essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.

In questi casi l'amministrazione sosterra' direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al

B

lungimento dei fini predeterminati da questo ente.
Quanto sopra dovra' risultare anche negli atti istrut-
e nei relativi provvedimenti.

ART. 4
EROGAZIONI IN DENARO

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi,
idi, si effettuera' erogando una certa somma di denaro
uno scopo particolare.
L'entita' dell'erogazione sara' commisurata allo scopo
intervento, alle disponibilita' finanziarie e alle
zioni del soggetto beneficiario.
Se necessario potra' essere formulata una graduatoria
base a criteri di valutazione predeterminati in relazione
natura della concessione o del servizio.

ART. 5
ISTANZE

C

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale fa-
vole, indirizzata al capo dell'Amministrazione, puo'
re prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su
sito modulo fornito dall'amministrazione.
Le istanze dovranno essere accompagnate dall'atto
titutivo o dallo statuto e/o da altra idonea documen-
one da cui si possa ricavare lo scopo e le finalita' del
ficiari.

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere
mpagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o dalla
parazione dei redditi o analogo documento contabile da
si possano ricavare i movimenti finanziari relativi
attivita' del richiedente.

Le istanze, per ottenere contributi dovranno essere
mpagnate anche da un piano finanziario dell'attivita' o
iniziativa per cui si richiede il contributo.

L'istanza dovra' contenere l'esatta indicazione del
edente e del beneficiario, di chi potra' riscuotere e
anzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante
le, e inoltre, il tipo di intervento richiesto e il moti-
tutte le notizie e le informazioni utili per una ogget-
valutazione da parte degli organi competenti.

All'istanza dovra' essere allegata l'eventuale documen-
ne richiesta in relazione all'oggetto e in base alle mo-
a' di cui ai titoli seguenti.

ART. 6
PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale fa-
ole sono sottoposte all'esame del responsabile del
zio competente che attesterà con apposito parere
ervanza delle modalita' e dei criteri stabiliti con il
nte regolamento e degli altri che, eventualmente,

←

saranno predeterminati dall'Amministrazione Comunale.
 La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvederà in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

ART. 7
 SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Il responsabile del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.
 In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

ART. 8
 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria e alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale dal responsabile del servizio.
 Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla data della esecutività del provvedimento.

ART. 9
 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da destinare agli utenti di cui all'articolo 1 saranno quantificate per materia o per servizio nel bilancio di previsione o negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la stessa procedura.
 Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica.
 Il ragioniere attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

ART. 10
 PUBBLICITA'

Ferma restando la pubblicazione delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento, ogni trimestre il responsabile del

A

servizio approntera' un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente.

Detto elenco, che sara' pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio segreteria, per quindici giorni, dovra' contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

B

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 11 SOVVENZIONI

L'Amministrazione potra' concedere finanziamenti ad organizzazioni che abbiano finalita' assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, a societa' sportive, a scuole o istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento o il proseguimento della loro attivita' quando abbia finalita' o interesse pubblico e che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune, e che abbiano almeno due anni di attivita' documentata. L'assegnazione delle sovvenzioni potra' essere definita solo a seguito di domanda motivata e corredata dei documenti richiesti, e indirizzata al Capo dell'Amministrazione entro e non oltre l'ultima decade del mese di settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

C

ART. 12 CONTRIBUTI

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalita' possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attivita', manifestazioni, convegni, giornate di studio, seminari, ed altre iniziative con finalita' ed interesse pubblico che pero' siano coerenti con l'attivita', i compiti e le finalita' dell'Amministrazione. L'assegnazione del contributo potra' essere definito solo a seguito di regolare domanda motivata e corredata dal programma proposto, dal costo complessivo, dall'entita' del contributo richiesto, dal luogo e data della manifestazione, dalla destinazione e dalla finalita' della iniziativa. La domanda indirizzata al Capo dell'Amministrazione dovra' pervenire al Comune entro i trenta giorni precedenti l'attivita' per cui si richiede il contributo.

A ←

B

ART. 13.

I soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per ricerche e/o pubblicazioni relative alla storia, ai costumi, all'arte ed alle tradizioni e ad ogni altra attivita' socio-culturale e politica della comunita' di Teresa di Riva.

L'assegnazione del contributo potra' essere definita solo a seguito di regolare domanda corredata da una dettagliata relazione sui risultati delle ricerche effettuate sui contenuti della pubblicazione che si intende fare, ed un preventivo dei costi.

Nella domanda, inoltre, il richiedente dovra' espressamente autorizzare il Comune a divulgare, senza fini di lucro, il contenuto delle ricerche e/o delle pubblicazioni che saranno fornite dal richiedente al Comune in numero commisurato all'entita' del contributo.

P

ART. 14

AMMONTARE

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovra' essere commisurato alle disponibilita' finanziarie dell'ente, all'importanza delle finalita' e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del comune, alla compatibilita' dell'attivita' della iniziativa, con l'attivita', le finalita' e i compiti del Comune.

Il funzionario responsabile del servizio evidenziera' l'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale nel relativo provvedimento ne motivera' la giustificazione.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedano piu' interventi nell'ambito dello stesso servizio o in caso di limitate disponibilita' finanziarie, l'ammontare sara' determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.

Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:

ATTIVITA' SPORTIVE : ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni, anni di attivita' - numero degli atleti partecipanti o in carico e dei cittadini interessati - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni, eventuali risultati sportivi conseguiti;

ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI : ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni,

anni di attivita' - numero dei partecipanti e delle persone interessate - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attivita';

C) ATTIVITA' TURISTICHE: ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni, anni di attivita' - numero delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attivita'.

ART.15
RENDICONTO

A cura del legale rappresentante del beneficiario dovra' essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute non inferiore alla somma elargita, con apposita dichiarazione del legale rappresentante.

Il termine per la presentazione del rendiconto e' fissato in trenta giorni dalla conclusione delle attivita', convegni, manifestazioni, in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovra' essere presentato entro la fine dell'esercizio finanziario.

Nessuna sovvenzione o contributo puo' essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

ART.16
BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie secondarie di secondo grado.

Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nell'ultima classe con una votazione non inferiore a 54/60 per il diploma di Maturita' o comunque non inferiore a nove / decimi.

Il numero delle borse e' stabilito dal Consiglio Comunale con apposito bando da pubblicare all'Albo e comunicare alle varie scuole.

Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale su richiesta della famiglia degli studenti che abbiano ottenuto la piu' alta votazione.

In caso di parita', la borsa verra' assegnata allo studente con il curriculum scolastico piu' meritevole, e nella eventualita' di ulteriore parita', allo studente piu' bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

Ciascuna borsa di studio non puo' eccedere la somma di L. 1.000.000.

TITOLO III ASSISTENZA ECONOMICA

7

ART. 17 ASSISTENZA

Gli interventi di assistenza saranno espliciti in favore di persone o di nuclei familiari residenti che non verano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Le prestazioni possono concretarsi in erogazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'assistenza si articola in:

- a) - assistenza continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a dodici mesi;
- b) - assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre;
- c) - assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo «una tantum» finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

ART. 18 ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste e integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità.

All'istanza deve essere allegata la eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente quello della richiesta ovvero in quello immediatamente precedente.

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 20 e 26, quarto comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori o pari alla fascia esente, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.

ART. 19 ORGANIZZAZIONE

Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'ufficio di servizio sociale, che si avvarrà della collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente, e dei vigili urbani.

La Giunta Municipale quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'amministrazione e delle disponibilità finanziarie.

Per i casi urgenti e comprovati il SINDACO può erogare sussidi straordinari nel limite massimo di L. 500.000 e può disporre il pagamento sui fondi del servizio economato, ferma restando la liquidazione da parte della Giunta Municipale.

ART. 20
VIGILANZA

L'Ufficio di servizio sociale vigila sui persistere delle situazioni che hanno determinato la corrispondenza dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale.

L'ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari; in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 21
LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa non può superare la somma di 200.000, per quella temporanea di L. 300.000.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità.

L'importo dell'assistenza straordinaria non può superare la somma di L. 2.000.000
Per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

ART. 22
GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitate disponibilità finanziarie, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale ed approvata dalla Giunta Municipale.

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

reddito non superiore alla fascia esente	punti	<u>5</u>
reddito superiore alla fascia esente a detrarre per ogni milione : meno <u>0,50</u>	punti	<u> </u>
coniuge convivente, disoccupato e senza reddito	punti	<u>1,50</u>
figlio convivente, disoccupato e senza reddito <u>, per ogni figlio</u>	punti	<u>2</u>
genitore/fratello/sorella <u>od altro familiare</u> convivente, disoccupato e senza reddito	punti	<u>1</u>
grave malattia invalidante propria o di un familiare convivente e a carico	punti	<u>0,50</u>
canone di locazione dell'abitazione <u>per ogni 100.000</u>	punti	<u>0,25</u>

Per quanto non previsto in questo titolo si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con il D.P. del 9.4.1987, n. 57 e al decreto dell'Assessore regionale EE.LL. n. 76 del 11.3.1987.

Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 PUBBLICITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 30.4.1991, n. 10, l'amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a)- la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b)- la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;
- c)- la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni finali previste dagli articoli 10 e 20, del presente regolamento.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL.

ART. 26 ESCLUSIONI

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.